

La notifica ravvicinata rinvia la decadenza

Gli effetti

Due i casi in cui scatta la proroga del termine di 120 giorni

In conseguenza delle nuove procedure occorre anche considerare le possibili proroghe dei termini decadenziali. In caso di notifica dello schema di atto gli ordinari termini decadenziali sono prorogati se:

- la scadenza dei 60 giorni per la

presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo;

- fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio (che deve intendersi verosimilmente il tempo fissato in 60 giorni per la presentazione delle osservazioni) e il termine di decadenza ordinario decorrono meno di 120 giorni.

In queste ipotesi la decadenza è posticipata al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Così, ipotizzando uno schema di atto relativo a una contestazione in materia di imposte sui redditi 2019 notificato il 1° ottobre 2025 con richiesta di osservazioni nei successivi 60 giorni (30 novembre 2025), il termine ordinario di decadenza è il 31 dicembre 2025. Poiché tra il 30 novembre (data ultima per l'esercizio del contraddittorio) ed il 31 dicembre 2025 decorrono meno di 120 giorni, la decadenza è prorogata al 120° giorno successivo al 30 novembre (30 marzo 2026).

Da evidenziare che se è il contribuente a formulare istanza di adesione dopo accesso, ispezione ecce-

tera (articolo 6 del Dlgs 218/1997) senza attendere l'eventuale schema di atto, si può verificare una differente proroga dei termini. E infatti qualora tra la data di comparizione, fissata dall'ufficio a seguito dell'istanza di parte, e quella di decadenza intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, ma questa volta a partire dal termine ordinario di decadenza e non dalla data di esercizio del contraddittorio.

—La.Am.

—A.I.